



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 6 DEL 14/03/2023**

**OGGETTO:** Modifica aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2023 a seguito di azzeramento dell'aliquota IMU su abitazioni concesse in uso gratuito (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9).

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala consiliare "Fossati" presso l'Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTE			Presente	Assente
1.	CASTELLINI DELIA MARIA	Sindaco	X	
2.	COMINCIOLI ALESSANDRO	Consigliere	X	
3.	ANDREOLI ANDREA	Vice Sindaco	X	
4.	CAMPANARDI ANNA	Consigliere		X
5.	BONI DAVIDE	Consigliere		X
6.	MORTARI FRANCESCA	Consigliere	X	
7.	BOSCHETTI MARIA GRAZIA	Consigliere	X	
8.	CRESCINI SIMONE	Consigliere	X	
9.	COLLINI PAOLO	Consigliere	X	
10.	CAMPANARDI ALESSIO	Consigliere		X
11.	CAPUCCINI GIULIANO IVAN	Consigliere		X
12.	ANDALORO VINCENZO	Consigliere		X
13.	STUCCHI MASSIMO	Consigliere	X	
Totale			8	5

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **FABRIS EDI**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora **BOSCHETTI MARIA GRAZIA**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**N. 6/C.C. del 14/03/2023**

**OGGETTO:** Modifica aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2023 a seguito di azzeramento dell'aliquota IMU su abitazioni concesse in uso gratuito (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9).

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 della citata Legge, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

CONSTATATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso e, dunque, è ente impositore in relazione alla nuova IMU e che ai sensi del comma 743 soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili come dallo stesso comma definiti;

RISCONTRATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONFERMATO che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili come indicato nei commi da 745 a 747 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

VISTI i commi da 748 a 757 che recano la disciplina delle aliquote della nuova IMU ed evidenziato che l'approvazione delle stesse rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n.160/2019;

DATO ATTO, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie, che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

RICHIAMATO il comma 755 dell'art. 1 della legge n.160/2019 e ss.mm. ii, che consente di aumentare l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019;

RICHIAMATE inoltre le delibere consiliari:

- n. 35 in data 21.10.2016, e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;
- n. 15 del 03.06.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;
- n. 57 del 20/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2023"
- n. 58 del 20/12/2022 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2023/2025 e relativi allegati (D.Lgs. 118/2011). Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2023/2027".

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.*

*Visto, inoltre:*

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art.5-bis dell'art. 13 del D.L. n.4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 che stabilisce " In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile".

DATO ATTO che con circolare del Ministero dell'Interno n. 128/2022 avente ad oggetto "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali" la Direzione comunica che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022,

prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ESEGUITO integrale richiamo agli atti di programmazione dell'ente:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 in data 26/07/2022 con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2023/2027 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- la nota del Responsabile del Servizio finanziario n. 23216 del 28/07/2022 con la quale si è provveduto alla presentazione ed al deposito del Documento Unico di Programmazione 2023/2027 ai Consiglieri Comunali.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13/09/2022 con la quale il Documento Unico di Programmazione 2023/2027 è stato presentato al Consiglio Comunale con successiva approvazione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 195 in data 29/11/2022, con la quale è stata disposta la presentazione della nota di aggiornamento al DUP ed ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- la deliberazione n. 58 del 20/12/2022 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2023/2025 e relativi allegati (D.Lgs. 118/2011). Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2023/2027".

PRESO ATTO che allo stato attuale, a seguito di avvio delle attività di riaccertamento ordinario 2022, risultano accertabili maggiori entrate dell'IMU ordinaria, rispetto alla previsione assestata del 2022, grazie all'azione di contrasto all'evasione svolta costantemente a decorrere dall'anno 2015, che determina un incremento strutturale del gettito IMU per l'anno 2023, quantificabile approssimativamente in €. 90.000,00;

DATO ATTO che il suddetto incremento strutturale risultante dalle attività di riaccertamento propedeutiche al rendiconto 2022, anche a seguito dei versamenti effettuati dagli utenti, alla fine del periodo pandemico, senza considerare le agevolazioni statali degli anni 2020 e 2021.

CONSIDERATO che tale aumento strutturale consente di portare a compimento un obiettivo di questa amministrazione, quale l'azzeramento dell'aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) a:

- parenti di 1° grado (genitori/figli);
- parenti di 2° grado (nonni/nipoti, fratelli/sorelle) limitatamente ai casi in cui il beneficiario dell'uso gratuito sia un contitolare dell'abitazione;
- a parenti di 1° grado con contratto di comodato registrato ai sensi art. 1, comma 10 lettera b) della Legge 28.12.2015 n. 208 Legge di Stabilità 2016.

precedentemente stabilita nella misura del 7,60‰;

CONSIDERATO che il predetto azzeramento dell'aliquota IMU, per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9), comporta una riduzione di gettito comunale quantificabile approssimativamente in €. 90.000,00;

CONSIDERATO che l'adeguamento suddetto comporta un'invarianza di bilancio in termini di entrata IMU in quanto la maggiore entrata di imposta preventivamente strutturalmente per il 2023 è compensata dall'azzeramento dell'aliquota di cui ai punti precedenti.

RITENUTO pertanto di rideterminare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) approvate con precedente delibera n. 57 del 20/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2023", come segue:

### **PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023**

<b>TIPOLOGIE</b>	<b>Aliquote e detrazioni Anno 2023</b>
<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b> Tutte le fattispecie che non rientrano nei punti successivi della presente tabella	<b>8,40‰</b>
<b>Abitazione principale</b> Abitazione principale e relative pertinenze di legge (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>Esente</b>
<b>Abitazione Principale</b> di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze di legge	<b>6,00‰ detrazione € 200,00</b>
<b>Abitazione di soggetti con residenza in istituti di ricovero e cura</b> Abitazione e relative pertinenze di legge (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>Esente</b>
<b>ALIQUOTA USO GRATUITO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a parenti di 1° grado (genitori/figli);</li> <li>- a parenti di 2° grado (nonni/nipoti, fratelli/sorelle) limitatamente ai casi in cui il beneficiario dell'uso gratuito sia un contitolare dell'abitazione. (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) Il soggetto passivo attesta i requisiti con specifica dichiarazione.</li> <li>- con contratto di comodato registrato a parenti di 1° grado ai sensi art. 1, comma 10 lettera b) della Legge 28.12.2015 n. 208 Legge di Stabilità 2016</li> </ul>	<b>Esente</b>
<b>ALIQUOTA A.I.R.E.</b> per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE, in Toscolano-Maderno a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in comodato d'uso. (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>8,40‰</b>
<b>ABITAZIONI LOCATE</b> con contratti d'affitto di almeno 4 anni continuativi in essere nel 2023 a persone che fissano la residenza anagrafica nell'immobile locato e con utenze intestate all'affittuario. (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>9,60‰</b>
<b>ALIQUOTA ABITAZIONI DIVERSE DA ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE</b> escluse le abitazioni in uso gratuito, aire e locate, di cui ai punti precedenti.	<b>11,40‰</b>
<b>IMMOBILI DI CAT. D</b> ( <u>non</u> ricompresi nei punti di cat. D successivi)	<b>8,00‰</b>

<b>ALBERGHI DIFFUSI</b> per le attività di albergo diffuso	<b>6,60‰</b>
<b>IMMOBILI DI CAT. D (non rurali strumentali) NON UTILIZZATI</b> nei quali non viene svolta alcuna attività	<b>10,60‰</b>
<b>Fabbricati di categoria catastale D1</b> (opifici industriali) <b>non utilizzati</b>	<b>9,10‰</b>
<b>Fabbricati utilizzati</b> di categoria catastale <b>A10 uffici e studi privati – C1 negozi e botteghe – C3 laboratori arti e mestieri - C4 fabbricati e locali per esercizi sportivi - C5 stabilimenti balneari</b>	<b>8,00‰</b>
<b>Immobili destinati a nuove attività</b> (anche ricompresi in altre fattispecie della presente tabella) <b>iniziate nel 2023</b> : non sono ricompresi i cambi di gestione e gli spostamenti di attività all'interno del Comune	<b>7,60‰</b>
<b>ALIQUOTA AREE FABBRICABILI</b>	<b>11,40‰</b>
<b>Fabbricati rurali strumentali</b> (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93)	<b>1,00‰</b>
<b>Immobili merce</b>	<b>Esenti</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>Esenti</b>

RITENUTO inoltre di avvalersi, per l'anno 2023 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, rilasciato il 6 marzo 2023 – ns.prot. 6568;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

UDITI gli interventi dei partecipanti al Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione del file audio, che verrà acquisito successivamente.

CON VOTI favorevoli n° 8 (otto) resi all'unanimità da n° 8 (otto) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

### **DELIBERA**

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente deliberato;
2. di procedere, per le ragioni esposte in premessa, all'azzeramento dell'aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) a:
  - parenti di 1° grado (genitori/figli);
  - parenti di 2° grado (nonni/nipoti, fratelli/sorelle) limitatamente ai casi in cui il beneficiario dell'uso gratuito sia un contitolare dell'abitazione;
  - a parenti di 1° grado con contratto di comodato registrato ai sensi art. 1, comma 10 lettera b) della Legge 28.12.2015 n. 208 Legge di Stabilità 2016.
precedentemente stabilita nella misura del 7,60 ‰;

3. di rideterminare, per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle misure di cui al prospetto che segue:

**PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023**

<b>TIPOLOGIE</b>	<b>Aliquote e detrazioni Anno 2023</b>
<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b> Tutte le fattispecie che non rientrano nei punti successivi della presente tabella	<b>8,40‰</b>
<b>Abitazione principale</b> Abitazione principale e relative pertinenze di legge (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>Esente</b>
<b>Abitazione Principale</b> di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze di legge	<b>6,00‰ detrazione € 200,00</b>
<b>Abitazione di soggetti con residenza in istituti di ricovero e cura</b> Abitazione e relative pertinenze di legge (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>Esente</b>
<b>ALIQUOTA USO GRATUITO</b>  - a parenti di 1° grado (genitori/figli); a parenti di 2° grado (nonni/nipoti, fratelli/sorelle) limitatamente ai casi in cui il beneficiario dell'uso gratuito sia un contitolare dell'abitazione. (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) Il soggetto passivo attesta i requisiti con specifica dichiarazione.  - con contratto di comodato registrato a parenti di 1° grado ai sensi art. 1, comma 10 lettera b) della Legge 28.12.2015 n. 208 Legge di Stabilità 2016	<b>Esente</b>
<b>ALIQUOTA A.I.R.E.</b> per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE, in Toscolano-Maderno a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in comodato d'uso. (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>8,40‰</b>
<b>ABITAZIONI LOCATE</b> con contratti d'affitto di almeno 4 anni continuativi in essere nel 2023 a persone che fissano la residenza anagrafica nell'immobile locato e con utenze intestate all'affittuario. (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>9,60‰</b>
<b>ALIQUOTA ABITAZIONI DIVERSE DA ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE</b> escluse le abitazioni in uso gratuito, aire e locate, di cui ai punti precedenti.	<b>11,40‰</b>
<b>IMMOBILI DI CAT. D</b> ( <u>non</u> ricompresi nei punti di cat. D successivi)	<b>8,00‰</b>
<b>ALBERGHI DIFFUSI</b> per le attività di albergo diffuso	<b>6,60‰</b>

<b>IMMOBILI DI CAT. D (non rurali strumentali) NON UTILIZZATI</b> nei quali non viene svolta alcuna attività	<b>10,60‰</b>
<b>Fabbricati di categoria catastale D1</b> (opifici industriali) non utilizzati	<b>9,10‰</b>
<b>Fabbricati utilizzati</b> di categoria catastale <b>A10 uffici e studi privati – C1 negozi e botteghe – C3 laboratori arti e mestieri - C4 fabbricati e locali per esercizi sportivi - C5 stabilimenti balneari</b>	<b>8,00‰</b>
<b>Immobili destinati a nuove attività</b> (anche ricompresi in altre fattispecie della presente tabella) <b>iniziate nel 2023</b> : non sono ricompresi i cambi di gestione e gli spostamenti di attività all'interno del Comune	<b>7,60‰</b>
<b>ALIQUOTA AREE FABBRICABILI</b>	<b>11,40‰</b>
<b>Fabbricati rurali strumentali</b> (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93)	<b>1,00‰</b>
<b>Immobili merce</b>	<b>Esenti</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>Esenti</b>

4. di avvalersi, anche per l'anno 2023, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022.

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente variazione sia in ordine alla variazione di bilancio che alla comunicazione agli utenti, con voti favorevoli n° 8 (otto) resi all'unanimità da n° 8 (otto) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

### **Delibera**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa FABRIS EDI)

IL Presidente  
(BOSCHETTI MARIA GRAZIA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)